SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 787)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **691**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 giugno 1977

Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4